



## Collezione di testi di legge rilevante per la GB-ER

### Contenuti

<b>1</b>	<b>Legge sull'energia (LEne) RS 730.0, del 26 giugno 1998, fa parte nel legge sull'approvvigionamento elettrico (LApEI) RS 734.7 del 23 marzo 2007 .....</b>	<b>2</b>
1.1	LEne Art. 7a.....	2
1.2	LEne Art. 7b .....	3
<b>2</b>	<b>Ordinanza riveduta sull'energia (OEn) RS 730.01 del 7 dicembre 1998, fa parte nel ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) RS 734.71 del 14 marzo 2008.....</b>	<b>4</b>
2.1	OEn, Art. 3c.....	4
2.2	OEn, Art. 3j.....	4
2.3	OEn, Art. 3k.....	5
2.4	OEn, Art. 6.....	5
2.5	OeN, Art. 22.....	5
<b>3</b>	<b>Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) RS 734.71 del 14 marzo 2008.....</b>	<b>6</b>
3.1	OAEI, Art. 8.....	6
3.2	OAEI, Art. 24.....	6
<b>4</b>	<b>Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità, RS 730.010.1, del 24 novembre 2006 .....</b>	<b>7</b>
4.1	Art. 4, Abs. 3 e 4.....	7

# 1 Legge sull'energia (LEne) RS 730.0, del 26 giugno 1998, fa parte nel legge sull'approvvigionamento elettrico (LApEI) RS 734.7 del 23 marzo 2007

## 1.1 LEne Art. 7a

**Art. 7a<sup>7</sup>** Condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili; bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico

<sup>1</sup> I gestori di rete sono obbligati, nel loro comprensorio, a ritirare in una forma appropriata per la rete e a remunerare tutta l'elettricità prodotta da nuovi impianti mediante l'utilizzazione di energia solare, geotermia, energia eolica, forza idrica fino a 10 MW, nonché biomassa e relative scorie, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione appropriata. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati considerevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006.

<sup>2</sup> La remunerazione si basa sul prezzo di costo, nell'anno di costruzione, di impianti di riferimento corrispondenti alla tecnologia più efficiente. L'economicità a lungo termine della tecnologia costituisce un presupposto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- a. il prezzo di costo per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di prestazione;
- b. la riduzione annua dell'ammontare della remunerazione;
- c. la durata della remunerazione a copertura dei costi, tenuto conto dell'ammortamento;
- d. la progressione periodica per la tecnologia fotovoltaica, tenendo conto dell'evoluzione dei costi;
- e. la definizione del plusvalore ecologico contenuto nella remunerazione e le esigenze poste alla sua negoziabilità.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può disciplinare bandi di gara concernenti misure efficienti sotto il profilo energetico, in particolare per l'uso razionale e parsimonioso dell'energia elettrica negli edifici e nelle imprese.

<sup>4</sup> Della somma dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 si può rivendicare al massimo:

- a. per la forza idrica, il 50 per cento;
- b. per la tecnologia fotovoltaica:

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 6 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 732.1).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 23 mar. 2007 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 2 e 3 in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.7).

1. il 5 per cento se le spese scoperte superano i 50 centesimi per kWh,
  2. il 10 per cento se le spese scoperte si situano tra i 40 e i 50 centesimi per kWh,
  3. il 20 per cento se le spese scoperte si situano tra i 30 e i 40 centesimi per kWh;
- c. per tutte le altre tecnologie, nonché per la tecnologia fotovoltaica se le spese scoperte ammontano a meno di 30 centesimi per kWh, il 30 per cento ciascuna;
- d. per i bandi di gara secondo il capoverso 3, il 5 per cento.
- <sup>5</sup> I gestori di rete forniscono l'energia ai produttori agli stessi prezzi praticati per gli altri acquirenti.

## 1.2 LEne Art. 7b

*Art. 7b* Fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

<sup>1</sup> Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3–5, le imprese d'approvvigionamento elettrico concludono tra di loro convenzioni sulla fornitura di quantità aggiuntive di elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai propri clienti e sulla negoziazione del plusvalore ecologico di tale elettricità.

<sup>2</sup> L'elettricità ritirata e remunerata secondo l'articolo 7a è accreditata a tutte le imprese d'approvvigionamento elettrico proporzionalmente alla loro quota di fornitura di elettricità rispetto al consumo finale complessivo.

<sup>3</sup> Le imprese d'approvvigionamento elettrico adottano misure volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

<sup>4</sup> Se si prospetta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 capoversi 3 e 4 non possono essere conseguiti, il Consiglio federale può impartire alle imprese d'approvvigionamento elettrico, al più presto per il 2016, direttive vincolanti per la fornitura di elettricità generata a partire da energie rinnovabili. Esso disciplina i dettagli, in particolare:

- a. le quantità aggiuntive necessarie di elettricità generata a partire da energie rinnovabili;
- b. le esigenze poste all'emissione e alla negoziazione di certificati;
- c. la designazione degli uffici competenti per l'emissione e la negoziazione dei certificati;
- d. i pagamenti sostitutivi, qualora le quantità aggiuntive non possano essere raggiunte o i certificati non possano essere esibiti.

## 2 Ordinanza riveduta sull'energia (OEn) RS 730.01 del 7 dicembre 1998, fa parte nel ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) RS 734.71 del 14 marzo 2008

### 2.1 OEn, Art. 3c

**Art. 3c** Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico

<sup>1</sup> I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

<sup>2</sup> Il plusvalore ecologico è indennizzato con la remunerazione.

### 2.2 OEn, Art. 3j

#### Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità

**Art. 3j** Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento

<sup>1</sup> L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente:

- a. il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per i costi non coperti di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge. A tal fine, tiene conto della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della remunerazione dovuta al produttore in base agli articoli 7a e 28a della legge e dei costi di esecuzione;
- b. la ripartizione dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 della legge sui costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettere b e c della legge, sui costi di cui all'articolo 28a della legge e sui costi di esecuzione.

<sup>2</sup> Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata sulle quantità, del corso giornaliero (prezzo spot) dell'elettricità nelle contrattazioni di borsa nell'area di mercato Svizzera. Esso è fissato e pubblicato trimestralmente dall'Ufficio federale, per il trimestre corrente, sulla base dei dati del trimestre precedente.

<sup>3</sup> La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete.

<sup>4</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la remunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dal versamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle remunerazioni dovute, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

<sup>5</sup> Se l'entità della remunerazione non corrisponde alla produzione effettiva o alle esigenze di cui alle appendici 1.1–1.5, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è detratto dalla somma dovuta nel periodo di pagamento successivo.

## 2.3 OEn, Art. 3k

### Art. 3k Fondo alimentato dai supplementi

<sup>1</sup> La società nazionale di rete tiene un conto separato per i supplementi.

<sup>2</sup> Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

## 2.4 OEn, Art. 6

### Art. 6

<sup>1</sup> Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e remunerare, a partire dall'inizio di un anno civile, l'elettricità dei produttori che, con un impianto esistente, passano al modello di cui all'articolo 7a della legge (modello dell'immissione).

<sup>2</sup> I produttori che intendono passare al modello dell'immissione devono annunciarsi alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile. La società nazionale di rete comunica ai produttori la sua decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, la procedura è retta per analogia dagli articoli 3g e 3h capoverso 3.

<sup>3</sup> I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile e con un mese di preavviso.

<sup>4</sup> Essi comunicano il cambiamento ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

<sup>5</sup> La remunerazione dovuta per gli impianti dei produttori di cui al capoverso 1 si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

## 2.5 OeN, Art. 22

### Art. 22 Controlli successivi e provvedimenti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi supplementari e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini per campionatura e esamina le indicazioni fondate secondo cui i valori non corrispondono alle prescrizioni.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale è autorizzato a domandare i documenti e le informazioni necessari per comprovare la conformità, a prelevare campioni e a ordinare test.

### 3 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) RS 734.71 del 14 marzo 2008

#### 3.1 OAEI, Art. 8

##### Art. 8 Metrologia e processi informativi

<sup>1</sup> I gestori di rete sono responsabili della metrologia e dei processi informativi.

<sup>2</sup> Essi emanano direttive trasparenti e non discriminatorie, in particolare sugli obblighi dei partecipanti e i tempi e la forma dei dati da trasmettere. La regolamentazione deve essere trasparente e non discriminatoria. Le direttive devono prevedere che anche terzi, con l'approvazione del gestore di rete, possano fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi.

<sup>3</sup> I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti dati di misurazione e informazioni uniformi e non discriminatori necessari all'esercizio della rete, alla gestione del bilancio, alla fornitura di energia, all'imputazione dei costi, al calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e le procedure di conteggio nell'ambito della legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'energia e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>4</sup> sull'energia. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l'utilizzazione della rete. Se le prestazioni ai sensi del presente paragrafo sono fornite da terzi, i gestori di rete sono tenuti ad indennizzarle adeguatamente.

<sup>4</sup> D'intesa con i consumatori finali o i produttori interessati, i gestori di rete forniscono ai responsabili dei gruppi di bilancio e agli altri partecipanti, su richiesta e dietro indennizzo a copertura dei costi, dati e informazioni supplementari. Devono essere forniti tutti i dati rilevati negli ultimi cinque anni.

<sup>5</sup> Tutti i consumatori finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 30 kVA devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Essi sostengono i relativi costi di acquisto e i costi ricorrenti.

#### 3.2 OAEI, Art. 24

##### Art. 24 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

<sup>1</sup> L'UFE designa il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili dopo aver consultato la società nazionale di rete.

<sup>2</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge del 26 giugno 1998<sup>9</sup> sull'energia. Tali direttive necessitano dell'approvazione dell'UFE. Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili può stabilire remunerazioni basate sul piano previsionale per le tecnologie a produzione comandabile. Il prezzo medio annuo deve tuttavia corrispondere almeno alle remunerazioni secondo le appendici 1.1 fino a 1.5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>10</sup> sull'energia.

<sup>3</sup> Può rifiutarsi di remunerare l'elettricità ritirata ai sensi degli articoli 7a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia, se il produttore non presenta in tempo utile le informazioni richieste o se infrange le regole.

<sup>4</sup> Elabora i piani previsionali e li consegna agli altri gruppi di bilancio e alla società nazionale di rete.

<sup>5</sup> I gruppi di bilancio sono tenuti secondo il piano previsionale a ritirare l'elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali ad essi attribuiti e a pagare al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili il prezzo di mercato ai sensi dell'articolo 3j capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia. Nel caso di un nuovo gruppo di bilancio, viene valutata l'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali.

<sup>6</sup> Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete la differenza tra le remunerazioni per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia e il prezzo di mercato ai sensi dell'articolo 3j capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, i costi per l'energia di compensazione del suo gruppo di bilancio e i costi di esecuzione.

## 4 Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità, RS 730.010.1, del 24 novembre 2006

### 4.1 Art. 4, Abs. 3 e 4

<sup>3</sup> Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere comunicate anche le quote dei diversi vettori energetici.

<sup>4</sup> I dati di produzione devono essere comunicati all'organismo di rilascio al più tardi:

- a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile;
- b.<sup>8</sup> entro la fine del trimestre successivo, in caso di rilevamento trimestrale;
- c.<sup>9</sup> entro la fine di aprile dell'anno successivo, in caso di rilevamento annuale.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DATEC del 18 mar. 2008 (RU 2008 1221).